Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 25 settembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 256 DEL 25 SETTEMBRE 1976:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1976, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(10660)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1976.

Concessione di contributi per la stampa italiana all'estero di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, concernente provvidenze per l'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172;

Viste le risultanze della Conferenza nazionale della emigrazione del 24 febbraio - 1° marzo 1975;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dei contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è effettuata dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta su parere motivato dell'apposita commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero di cui al successivo art. 2.

I contributi, per il biennio 1° luglio 1975 - 30 giugno 1977, sono concessi in tre fasi distinte, la prima relativa al secondo semestre 1975, la seconda all'intero anno 1976 e la terza relativa al primo semestre 1977.

Art. 2.

Presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la commissione il cui parere è previsto dal precedente articolo. La commissione è incaricata di accertare la sussistenza in concreto dei requisiti di ammissione al contributo e di predisporre i relativi piani di ripartizione per sostenere ed incentivare la stampa italiana all'estero e per incrementare la circolazione di giornali quotidiani e periodici in lingua italiana presso le comunità all'estero.

Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da:

il Sottosegretario di Stato agli affari esteri con delega per l'emigrazione;

il direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un funzionario dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

due funzionari del Ministero degli affari esteri;

un funzionario del Ministero del tesoro;

un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali;

un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

tre membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero, designati dal suo presidente;

due rappresentanti della Federazione mondiale della stampa italiana all'estero - FMSIE;

un rappresentante della Federazione nazionale della stampa italiana - FNSI;

un rappresentante dell'Unione della stampa periodica italiana - USPI;

un rappresentante della Federazione italiana editori giornali - FIEG;

un rappresentante dell'Unione nazionale associazioni degli immigrati e degli emigrati - UNAIE;

un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie degli emigrati - ANFE;

un rappresentante del Centro studi emigrazione Roma - CSER;

un rappresentante dell'Associazione cristiana dei lavoratori italiani - ACLI;

un rappresentante dell'Istituto Fernando Santi;

un rappresentante della Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie - FILEF;

un rappresentante designato unitariamente dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentantive.

La commissione delibera con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

L'ufficio di segreteria è composto da un funzionario dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e da un funzionario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 3.

I contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono destinati:

1) a giornali quotidiani e periodici redatti prevalentemente in lingua italiana pubblicati e diffusi all'estero da almeno un anno semprechè si ispirino ai principi affermati dalla Costituzione italiana;

2) a giornali quotidiani e periodici italiani che risultino prevalentemente diffusi all'estero, anche se pubblicati in Italia, rivolti a mantenere e sviluppare i rapporti tra i lavoratori italiani all'estero e le comunità italiane di origine;

3) alla diffusione di giornali quotidiani e periodici italiani per mezzo di abbonamenti sottoscritti dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a favore di associazioni e di circoli di lavoratori italiani all'estero secondo le indicazioni raccolte e trasmesse dagli uffici consolari territorialmente competenti.

Una quota non eccedente un decimo dell'intero stanziamento potrà essere destinata a favore di nuove iniziative giornalistiche che offrano, a giudizio della commissione, un apporto all'informazione delle collettività italiane all'estero.

Art. 4.

La misura dei contributi per i giornali quotidiani e periodici italiani di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 3 sarà determinata, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, dalla commissione, tenendo conto della diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della periodicità almeno trimestrale, della natura e consistenza informativa, del contributo offerto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero, del prezzo di vendita e del parere espresso dalla competente Direzione generale dell'emigrazione e affari

sociali del Ministero degli affari esteri sulla base degli elementi forniti dalla o dalle rappresentanze diplomatiche.

Art. 5.

Le domande di concessione dei contributi di cui al n. 1) dell'art. 3 debbono essere presentate, a firma dell'editore di ciascuna testata, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nella cui giurisdizione viene pubblicato il giornale.

Nelle domande di cui al precedente comma deve essere indicata la fase di contributi cui si intende partecipare in riferimento a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1, con allegati i numeri del giornale pubblicati nel relativo periodo.

Devono essere altresì specificati: la denominazione della testata, la sede, il direttore, l'editore e il proprietario se diverso dall'editore, la periodicità, la tiratura e la diffusione in relazione alle singole località. La tiratura e la diffusione devono essere adeguatamente documentate.

Art. 6.

Le domande di concessione dei contributi di cui al n. 2) dell'art. 3 devono essere presentate a firma del legale rappresentante di ciascuna testata all'ufficio di segreteria della commissione di cui all'art. 2.

Nelle domande deve essere indicata la fase di assegnazione dei contributi cui si intende partecipare, in riferimento a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1, con allegati i numeri del giornale pubblicati nel relativo periodo.

Nelle domande devono essere altresì specificati: la denominazione, la sede, gli estremi di iscrizione nel registro nazionale di cui all'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172 e all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976, il direttore responsabile, l'editore e il proprietario se diverso dall'editore, la tiratura e la diffusione in Italia e all'estero. Le domande devono inoltre contenere l'indicazione delle aree di diffusione del giornale con la documentazione del numero degli abbonamenti e del numero delle altre copie diversamente distribuite all'estero.

Le domande, di cui al precedente art. 5 e al presente articolo, devono essere presentate entro tre mesi dalla chiusura di ciascuna delle tre fasi di concessione previste dal secondo comma dell'art. 1.

Art. 7.

Gli abbonamenti di cui al n. 3) del precedente art. 3 possono essere sottoscritti dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in favore di associazioni e di circoli di lavoratori italiani all'estero.

Le richieste devono essere presentate alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, nella cui giurisdizione ha sede l'associazione o il circolo, che le trasmettono al Ministero degli affari esteri. La competente Direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali del Ministero degli affari esteri inoltra le richieste alla segreteria della commissione di cui all'art. 2, esprimendo il proprio motivato parere sulla base degli elementi forniti dalla o dalle rappresentanze diplomatiche.

La commissione di cui all'art. 2 provvede, dopo aver esaminato e valutato le richieste in riferimento anche alle situazioni di oggettiva difficoltà di accesso alla informazione in cui si trovano le associazioni e i circoli richiedenti, a trasmettere all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta il piano di sottoscrizione degli abbonamenti.

Art. 8.

Le domande di concessione dei contributi riguardanti il secondo semestre 1975 possono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 9.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 1 ultimo comma della legge 6 giugno 1975, n. 172, i giornali quotidiani e periodici di cui al n. 1) dell'art. 3 del presente decreto non sono tenuti agli obblighi stabiliti dall'art. 8 della legge sopra menzionata.

Ai medesimi fini i giornali quotidiani e periodici di cui al n. 2) dell'art. 3 del presente decreto sono tenuti ad ottemperare all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa quotidiana, periodica e delle agenzie di stampa, nonchè all'obbligo della presentazione del bilancio, sulla base delle rispettive risultanze amministrative e contabili, secondo le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1976
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 340

(10502)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1976.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 151, riguardante l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1971, con il quale l'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe Cesidio Guazzaroni è stato nominato membro effettivo in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Visto il telescritto n. 4184 del 10 maggio 1976, con il quale il Ministero degli affari esteri propone la nomina a membro effettivo in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, dell'ambasciatore Mario Mondello, direttore generale degli affari economici del richiamato Ministero, in sostituzione dell'ambasciatore Cesidio Guazzaroni, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Decreta:

L'ambasciatore Mario Mondello, direttore generale degli affari economici, è nominato, in sostituzione dell'ambasciatore Cesidio Guazzaroni, membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10378)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Chiusura dell'offerta di conversione dei titoli dei prestiti prebellici italiani emessi negli U.S.A.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, relativo alla sistemazione ed alla conversione dei prestiti prebellici italiani negli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 28 novembre 1947, n. 303616, contenente le condizioni e le modalità per la sistemazione del prestito Regno d'Italia 7 % 1951 in dollari, allora in circolazione all'estero ed in particolare l'art. 1 dello stesso decreto il quale stabilisce che la data di chiusura dell'offerta di conversione sarà stabilita dal Ministro per il tesoro;

Visti i decreti del Ministro per il tesoro 29 novembre 1947, n. 325846 e n. 325847, contenenti le condizioni e le modalità per la sistemazione delle obbligazioni allora in circolazione all'estero emesse negli U.S.A. dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, dai comuni di Roma e Milano, dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie, dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e da talune società italiane, ed in particolare l'art. 1 dei decreti stessi il quale stabilisce che la data di chiusura delle offerte di conversione deve coincidere con quella stabilita a norma dell'art. 1 del decreto ministeriale 28 novembre 1947, n. 303616;

Decreta:

La facoltà di cambio delle obbligazioni del prestito Regno d'Italia 7 % 1951 in dollari, di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1947, n. 303616, potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1976;

In conformità di quanto previsto all'art. 1 dei decreti ministeriali 29 novembre 1947, n. 325846 e n. 325847, alla stessa data scadrà l'esercizio della facoltà di cambio delle obbligazioni richiamate nei decreti medesimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1976
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 77

(10629)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) rilevanza degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonché della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Umbria, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL).

Per i datori di lavoro:

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria è così composto:

Guidobaldi Angelo, Biagetti Gianfranco, Bicelli Giancarlo e Sotgiu Antonio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Isidoro Quinto e Cimbolini Giuliano, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Valecchie Eligio e Rughi Tito, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Cardinali Galileo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazioni;

Gillio dott. Ettore, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Castelli dott. Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Stoppini ing. Raffaele, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio ed attività affini;

Bianchi dott. Lucio, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Crea dott. Gaetano, dirigente superiore e Cresta dott. Attilio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fortunato dott. Samuele, dirigente superiore e D'Amico dott. Benedetto, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Fondelli dott. Ugo, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(10256)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1976.

Approvazione di tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni in Roma, e abrogazione di due tariffe di assicurazione sulla vita a suo tempo autorizzate alla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio relativi a tariffe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alle tariffe di assicurazione sulla vita in vigore qui di seguito descritte, presentati dalla S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte del-

l'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1968);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 26 giugno 1968).

Art. 2.

Sono abrogate le tariffe di assicurazione sulla vita qui di seguito descritte, a suo tempo autorizzate per la predetta società:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente a 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 11 gennaio 1961);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 11 gennaio 1961).

Roma, addì 31 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(10442)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Isernia;

Vista la nota n. 11759 del 2 luglio 1976, con cui lo ufficio provinciale del lavoro di Isernia, nel trasmettere la lettera della C.I.S.L. datata 8 maggio 1976, fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della predetta confederazione sig. Vittorio Crovella, dimissionario, con il sig. Emilio Piermarino;

Decreta:

Il sig. Emilio Piermarino è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Isernia, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Vittorio Crovella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10207)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Raineri farmaceutici, in Mondovì.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 2692 in data 9 giugno 1962 la ditta S.A.S. Raineri farmaceutici di G. Raineri fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Mondovì (Cuneo), via Armando Diaz n. 13, specialità medicinali chimiche;

Vista la lettera in data 1° marzo 1976, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra;

Decreta:

E' revocata alla ditta S.A.S. Raineri farmaceutici di G. Raineri l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Mondovì (Cuneo), via Armando Diaz n. 13, concessa con decreto n. 2692 del 9 giugno 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Cuneo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10454)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Mostra nazionale del mobile », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra nazionale del mobile » che avrà luogo a Firenze dal 30 ottobre al 7 novembre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 settembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(10447)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di fisiologia umana presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante la terza cattedra di fisiologia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10543)

Vacanza della terza cattedra di farmacologia e della seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) farmacologia (terza cattedra);

2) clinica ostetrica e ginecologica (seconda cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10540)

Vacanza della cattedra di elaborazione automatica delle informazioni presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova è vacante la cattedra di elaborazione automatica delle informazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10541)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari (cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10539)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10542)

Vacanza della seconda cattedra di clinica neurologica presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di clinica neurologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10544)

Vacanza della cattedra di entomologia agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di entomologia agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10545)

Vacanza della cattedra di microbiologia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di microbiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10546)

Vacanza della cattedra di algebra presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di algebra, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10547)

Vacanza delle cattedre di sociologia del lavoro, sociologia dell'organizzazione e di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento sono vacanti le seguenti cattedre:

1) sociologia del lavoro;
2) sociologia dell'organizzazione;
3) storia delle dottrine politiche,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10567)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.510.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2912/M)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976 il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 88.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2913/M)

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 il comune di Dozza (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.942.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2914/M)

Autorizzazione al comune di Colorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 il comune di Colorno (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.262.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2915/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 il comune di Borgo Val di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.864.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2916/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle a Po ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 il comune di Serravalle a Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.256.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2917/M)

Autorizzazione al comune di Rodigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976 il comune di Rodigo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.801.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2918/M)

Autorizzazione al comune di Capistrello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976 il comune di Capistrello (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.701.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2920/M)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976 il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.465.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2921/M)

Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976 il comune di Tiggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2927/M)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976 il comune di Sarconi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.154.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2928/M)

Autorizzazione al comune di Monacilioni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976 il comune di Monacilioni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.835.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2930/M)

Autorizzazione al comune di Chiaromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976 il comune di Chiaromonte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.407.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2922/M)

Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976 il comune di Stigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.301.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2923/M)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976 il comune di Ginestra (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.169.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2924/M)

Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 settembre 1976 il comune di Presicce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.609.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2925/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 22 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	844,25	844,25	844,50	844,25	844,25	844,20	844,35	844,25	844,25	844,25
Dollaro canadese	866,80	866,80	867,50	866,80	866,75	866,75	867,30	866,80	866,80	866,80
Franco svizzero	341,85	341,85	341,70	341,85	342 —	341,80	341,90	341,85	341,85	341,80
Corona danese	142,17	142,17	142,30	142,17	142,10	142,15	142,15	142,17	142,17	142,15
Corona norvegese	157,30	157,30	157,40	157,30	157,30	157,25	157,33	157,30	157,30	157,30
Corona svedese	196 —	196 —	196 —	196 —	195,90	196 —	196 —	196 —	196 —	196 —
Fiorino olandese	326,99	326,99	326,50	326,99	326,30	326,95	326,82	326,99	326,99	326,95
Franco belga	22,258	22,258	22,28	22,258	22,21	22,20	22,27	22,258	22,258	22,25
Franco francese	173,18	173,18	172,80	173,18	173 —	173,15	173,06	173,18	173,18	173,16
Lira sterlina	1447,45	1447,45	1448,50	1447,45	1447 —	1447,40	1447 —	1447,45	1447,45	1447,45
Marco germanico	341,95	341,95	341,80	341,95	342 —	341,90	341,92	341,95	341,95	341,95
Scellino austriaco	48,165	48,165	48,20	48,165	48,20	48,15	48,19	48,165	48,165	48,15
Escudo portoghese	27,213	27,213	27,23	27,213	27,15	27,20	27,15	27,213	27,213	27,20
Peseta spagnola	12,465	12,465	12,50	12,465	12,45	12,45	12,47	12,465	12,465	12,45
Yen giapponese	2,965	2,965	2,95	2,965	2,93	2,95	2,9430	2,965	2,965	2,95

Media dei titoli del 22 settembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,700
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
» 5 % (Ricostruzione)	96,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,650
» 5 % (Città di Trieste)	91,825
» 5 % (Beni esteri)	91,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	77,250
» 5,50 % » » 1969-84	78,825
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,375
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,550
» poliennali 7 % 1978	90,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,150
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,100
» » 9 % 1980	90,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	844,30
Dollaro canadese	867,05
Franco svizzero	341,875
Corona danese	142,16
Corona norvegese	157,315
Corona svedese	196 —
Fiorino olandese	326,905
Franco belga	22,264
Franco francese	173,12
Lira sterlina	1447,225
Marco germanico	341,935
Scellino austriaco	48,177
Escudo portoghese	27,181
Peseta spagnola	12,467
Yen giapponese	2,954

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinvio delle prove scritte e delle prove facoltative di lingue estere del concorso, per esami, a quindici posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1976, registro n. 9 Industria, foglio n. 344, è stato stabilito che le prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, di cui al decreto ministeriale 20 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 25 maggio 1976, avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4, presso il palazzo degli esami, con inizio alle ore 8,30 dei giorni 28 e 29 dicembre 1976 e le prove facoltative scritte di lingue estere presso questo Ministero, via Molise, 2, il giorno 30 dicembre dello stesso anno e con inizio alla stessa ora, anziché nei giorni 24, 25 e 27, 28 settembre 1976, come precedentemente fissato dal bando di concorso nelle premesse citato.

(10643)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di medico aggiunto presso il consorzio intercomunale per i servizi sanitari e sociali fra l'amministrazione provinciale di Bologna ed i comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Monte S. Pietro, Sasso Marconi, Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle e Savigno.

Si rende noto che con decreto 30 agosto 1976, n. 534, protocollo n. 4306, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico aggiunto presso il consorzio intercomunale per i servizi sanitari e sociali fra l'amministrazione provinciale di Bologna ed i comuni di Casalecchio di Reno (capo consorzio), Zola Predosa, Monte S. Pietro, Sasso Marconi, Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle e Savigno.

Al predetto concorso, aperto sino alle ore 12 del 20 dicembre 1976, possono prendere parte i sanitari in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti. Gli esami verteranno sulle materie di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e al decreto ministeriale 15 aprile 1935.

(10487)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la nota del comune di Pedaso n. 2665 del 10 agosto 1976, con la quale è stata comunicata la rinuncia del dott. Eldo De Vecchis dichiarato vincitore della condotta medica dello stesso comune;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A seguito di rinuncia del dott. Eldo De Vecchis, il dott. Vagnoni Gino, nato a Colonnella (Teramo) il 22 settembre 1923, residente a Martinsicuro (Teramo), via Roma, 267, è dichiarato vincitore della condotta medica di cui alle premesse.

Ascoli Piceno, addì 13 settembre 1976

Il medico provinciale: VISCOMI

(10484)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la nota telegrafica del comune di Offida n. 3720 del 6 settembre 1976, con la quale è stata comunicata la rinuncia del dott. Vagnoni Gino dichiarato vincitore della prima condotta medica dello stesso comune;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A seguito di rinuncia del dott. Vagnoni Gino, la dott.ssa Ricci Anna Maria, nata a Venafro (Isernia) il 31 luglio 1941, residente a Carassai, è dichiarata vincitrice della condotta medica di cui alle premesse.

Ascoli Piceno, addì 14 settembre 1976

Il medico provinciale: VISCOMI

(10485)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(10525)

SPEDALE CHIRURGICO «S. GIOVANNI DI DIO» DI FIRENZE

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze.

(10615)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEFIASCONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montefiascone (Viterbo).

(10492)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CASTELVETRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(10493)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(10491)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTU'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cantù (Como).

(10495)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI DI CARPI

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carpi (Modena).

(10496)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di geriatria;

un posto di primario della quarta divisione di medicina generale lungodegenti;

un posto di primario della astanteria medica;

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale;

un posto di aiuto di gastroenterologia;

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(10497)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

due posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

quattro posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

cinque posti di assistente della divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 ottobre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente di Foggia.

(10527)

OSPEDALI UNIFICATI DI SARNANO E S. GINESIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sarnano (Macerata).

(10490)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(10524)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di urologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(10607)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(10608)

OSPEDALE « ALDI MAI » DI MANCIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manciano (Grosseto).

(10498)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manciano (Grosseto).

(10499)

OSPEDALE DI CINGOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

(10494)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(10523)

OSPEDALE « SERRISTORI » DI FIGLINE VALDARNO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(10526)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(10522)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1976, n. **46.**

Norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, concernente « Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 27 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sono inseriti i seguenti commi:

« Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo è concesso, per ciascun alloggio, in misura pari all'importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di L. 7.500.000.

Ai fini di quanto previsto al precedente secondo comma, la documentazione relativa alla proprietà degli alloggi, da produrre unitamente alla domanda, potrà essere sostituita:

da una dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

da un atto di notorietà, reso da chi rappresenta il proprietario o ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'edificio al pretore o al notaio.

In caso di comproprietà la dichiarazione resa da uno dei comproprietari vale anche per gli altri.

In tale caso il comproprietario che agisca deve dichiarare, altresì, di sollevare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri comproprietari.

Analogamente, chi cura gli interessi del proprietario dovrà dichiarare di sollevare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti del proprietario medesimo ».

Art. 2.

Dopo il sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, è inserito il seguente comma:

« L'erogazione può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del beneficiario, a favore direttamente dell'istituto di credito, il quale abbia, eventualmente, concesso prestiti od anticipazioni all'interessato per l'esecuzione dei lavori di riparazione, assistiti dal contributo regionale ».

Art. 3.

All'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero dal direttore dei lavori ».

Art. 4.

Il contributo regionale concesso, ai sensi dell'art 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, per opere di riparazione degli alloggi e dei vani adibiti ad attività produttive, occupati alla data del 6 maggio in forza di contratto di locazione e danneggiati dal sisma, è subordinato alla riammissione del conduttore nell'abitazione o nei vani suindicati ripristinati, alle condizioni di canone praticate alla data predetta, semprechè il proprietario beneficiario od i componenti della sua famiglia non siano privi di alloggio a causa del terremoto, nell'ipotesi di riparazione di alloggi.

Qualora il conduttore od i membri della sua famiglia con lo stesso conviventi rinuncino a rientrare nell'alloggio, il contributo è subordinato alla concessione in locazione dell'alloggio riattato, alle condizioni suindicate e con precedenza a persone terremotate.

Art. 5.

Nelle ipotesi previste all'art. 1577, secondo comma, del codice civile, il contributo regionale da concedersi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, viene corrisposto direttamente al conduttore.

Il precedente comma si applica anche a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e degli annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.

Art. 6.

Il contributo previsto all'art. 4, terzo comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, viene concesso anche per la riparazione di alloggi non stabilmente occupati prima degli eventi tellurici del maggio 1976, a condizione che il proprietario beneficiario s'impegni a concedere in locazione — ad un canone non superiore a L. 8.000 mensili per vano utile — l'alloggio riattato a persone terremotate per il tempo necessario per il ripristino o la ricostruzione delle loro abitazioni danneggiate o distrutte.

Ai lavoratori emigrati all'estero o in altre regioni del territorio nazionale e ai loro familiari, che rientrino periodicamente nel corso dell'anno, i contributi previsti dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e dalla presente legge vengono concessi indipendentemente dal requisito della effettiva e stabile occupazione dell'edificio prima degli eventi tellurici.

Qualora la comunicazione del verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, non possa aver luogo, per irreperibilità del proprietario ovvero per l'assenza di chi lo rappresenti o ne curi gli interessi, il sindaco può disporre direttamente l'esecuzione delle opere di riparazione strettamente necessarie per garantire la sicurezza statica degli edifici contigui.

Le spese per le riparazioni di cui al precedente comma sono a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 7.

I contributi previsti all'art. 4, terzo comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n 17, ed all'art. 8 della presente legge vengono altresì concessi per riparare i danni, limitatamente a quelli provocati dal sisma, degli alloggi in corso di costruzione a seguito di regolare licenza edilizia.

I contributi predetti non sono cumulabili con altri contributi, eventualmente spettanti all'interessato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n 17 e della presente legge, per le opere di riparazione di qualsivoglia edificio danneggiato dal sisma ed in proprietà dello stesso soggetto o dallo stesso, comunque, occupato.

La presente disposizione si applica altresì alle riparazioni degli alloggi in edilizia residenziale pubblica di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 8.

Qualora il costo delle opere di riparazione degli edifici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma — determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, ed, eventualmente, rettificato in base alle risultanze dei lavori effettuati a seguito di stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 7 della predetta legge — superi i valori di L. 7.500.000, fino ad un massimo di L. 20.000.000, per ciascun alloggio; di L. 12.500.000 per ciascun immobile per uso di abitazione con annessi rustici, ovvero rispettivamente di L. 5.000.000 per i vani adibiti ad attività produttive, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere — in aggiunta ai contributi regionali di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata e successive integrazioni e modificazioni — contributi nel pagamento degli interessi dei mutui contratti, qualora per sopperire all'onere della spesa eccedente i predetti contributi a fondo perduto, l'interessato intenda contrarre apposito mutuo bancario.

L'ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dal contratto di mutuo e, comunque, non superiore a quella derivante da un mutuo contratto al tasso del 14% e quella calcolata per l'ammortamento di un mutuo al tasso del 2 per cento.

Per la concessione del mutuo gli interessati dovranno presentare all'istituto mutuante il verbale di cui all'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17; l'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge medesima, nonchè una dichiarazione del sindaco attestante l'entità del contributo spettante per le opere suddette, ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.

I contributi regionali sono concessi — a seguito di presentazione del contratto di mutuo — dal direttore regionale competente, previa deliberazione della giunta regionale.

L'erogazione viene disposta, per conto del beneficiario, mediante emissione di ruoli di spesa fissa direttamente a favore degli istituti di credito.

A tal fine, l'assessore regionale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito.

Art. 9.

Per gli alloggi o le case in fase di costruzione, site nelle zone disastrate e non ancora completate alla data del terremoto, che non abbiano subito danni dallo stesso, può essere concesso il contributo nel pagamento degli interessi sul mutuo contratto per il completamento, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo precedente.

L'accertamento delle opere da realizzare per il completamento, verrà effettuato da un tecnico designato dall'amministrazione comunale, sulla base del progetto approvato.

La valutazione delle stesse verrà effettuata sulla base di un costo unitario che verrà indicato dall'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Il contributo viene concesso soltanto nel caso che il proprietario della casa in costruzione non abbia altre case od alloggi, o abbia la casa irrimediabilmente danneggiata o distrutta dal sisma.

Il predetto contributo non è cumulabile con altri.

Art. 10.

All'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alla progettazione, direzione lavori ed assistenza delle opere provvede il comune mediante personale dipendente ovvero con incarichi a liberi professionisti.

Le spese relative sono a carico della Regione ».

Art. 11.

All'art. 8, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole:

« ovvero da parte di un tecnico comunale o di un tecnico, comunque designato dall'amministrazione comunale; »

nonchè dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« L'operazione di constatazione ha luogo sulla base dei medesimi criteri seguiti per le operazioni di rilevamento di cui all'art. 3 della presente legge ».

Art. 12.

Dopo il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

« Per le riparazioni già eseguite per importi non superiori a L. 1.000.000 per alloggio o per vano adibito ad attività produttiva o per gli annessi rustici la concessione del contributo regionale ha luogo sulla base della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall'interessato ai sensi del precedente secondo comma ».

Art. 13.

Con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti fissati dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come modificato ed integrato dalla presente legge, sono ammesse a contributo regionale anche le riparazioni che per qualsiasi causa non siano state oggetto di rilevamento, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della predetta legge regionale e che verranno eseguite entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Nell'ambito delle attività di intervento a favore delle zone terremotate, l'amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, nonchè ad assumere le spese relative, compresa quella necessaria al funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento.

Art. 15.

L'assessorato dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi-campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.

I lavori relativi sono affidati a trattativa privata e della direzione degli stessi potranno essere incaricati esperti designati dall'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 16.

I lavori di cui all'art. 15 sono effettuati previo consenso scritto del proprietario dell'edificio interessato, il quale si impegna contestualmente a rinunciare ad ogni indennizzo eventualmente spettantegli per le opere di riparazione, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e della presente legge.

Art. 17.

In previsione e preparazione degli adempimenti di cui agli articoli 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E* — abolizione del contenzioso amministrativo — e 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i sindaci dei comuni colpiti dal sisma, e delimitati ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dispongono la immediata rilevazione degli edifici utilizzabili per il temporaneo ricovero dei senza tetto. Con il rilevamento si dovranno in particolare indicare le abitazioni sfitte e quelle occupate saltuariamente da persone non residenti nel comune.

Art. 18.

Gli oneri di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6 della presente legge fanno carico al cap. 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 19.

Per le finalità previste dagli articoli 8 e 9 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, il limite d'impegno di lire 3 miliardi.

Le annualità relative saranno iscritte nel bilancio regionale nella misura di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1995.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 3, categoria XI, il cap. 5251 con la denominazione: « Contributi sugli interessi dei mutui contratti con istituti di credito convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate nonchè per il completamento di abitazioni in fase di costruzione e non ancora completate » e con lo stanziamento complessivo di lire 12 miliardi corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976-79, di cui lire 3 miliardi relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 12 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 « Fondo di solidarietà regionale per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia » dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi finanziari 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Le annualità relative agli esercizi dal 1980 al 1995 saranno iscritte ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Il precitato cap. 5251 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 20.

Gli oneri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, istituiti con l'articolo 10 della presente legge, e gli oneri di cui all'art. 14 della presente legge fanno carico al cap. 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene così modificata: « Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all'amministrazione e quelle necessarie per il funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento, nonchè rimborsi ai comuni per spese relative alla progettazione, direzione lavori ed assistenza delle opere di riparazione degli edifici non irrimediabilmente danneggiati ».

Art. 21.

Per le finalità di cui all'art. 15 è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 150 milioni.

A tale scopo nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito — al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria IX — il cap. 5321 con la denominazione: « Spese dirette per la riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi-campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive » e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'esercizio 1976 cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 « Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia » dello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Il precitato cap. 5321 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1976

COMELLI

(10150)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762560)